

Roma, 2 aprile 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0006204

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - indennità di rischio radiologico.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla applicabilità dell'aumento dell'indennità di rischio radiologico, previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n. 460/1988, al personale medico e tecnico di radiologia appartenente alle amministrazioni pubbliche e private.

In ordine alla questione sopra esposta, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro.

L'art. 1 della L. n. 416/1968 prevedeva l'istituto dell'indennità di rischio radiologico esclusivamente *“a favore dei tecnici di radiologia medica”*. Tale indennità, con D.P.R. n. 348/1983 e D.P.R. n. 270/1987, è stata riconosciuta *“al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuità alla azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente”*. L'importo di tale indennità è stata poi fissata in lire 200.000 dall'art. 1, comma 2, della L. n. 460/1988.

La Corte costituzionale, con sentenza del 20 luglio 1992 n. 343, ha inteso la disposizione del secondo comma dell'art. 1 della L. n. 460/1988 nel senso che l'indennità piena deve riconoscersi *“anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia”*. Tale norma, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale, ha inteso differenziare il personale sottoposto con continuità al rischio da quello esposto in modo discontinuo, a rotazione o temporaneo, rendendo necessario un nuovo accertamento della commissione di cui all'art. 58, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987.

È, dunque, riconosciuto, su un piano generale ed astratto, che al personale estraneo alla struttura di radiologia che, per le mansioni in concreto espletate, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni nocive, compete la medesima indennità prevista per il

personale di radiologia.

L'art. 120, comma 5, del D.P.R. n. 384/1990 – relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale del comparto sanità e con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1988 – ha ulteriormente e meglio definito i criteri per accertare la “continuità” o la “occasionalità” dell'esposizione stabilendo, in particolare, che occorre tener conto:

- della “frequenza” delle presenze in zone controllate e del “tempo” di effettiva esposizione, al fine d'accertare il “grado di assorbimento”;

- del “livello del conseguente assorbimento” stabilito “in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili d'esposizione”.

Ai sensi delle successive leggi intervenute sulla materia, ai fini della corresponsione dell'indennità in misura piena, l'unica diversità che residua nei rapporti tra il personale di radiologia ed il personale diverso che è concretamente esposto in maniera continua e permanente al rischio è costituita dunque dal regime probatorio. Mentre per il primo è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l'ordinamento collega una presunzione assoluta circa l'esposizione al rischio, per il secondo è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione), ad opera della citata commissione di cui all'art. 58, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987.

L'attribuzione dell'indennità da rischio da radiazione è stata poi recepita e disciplinata dai contratti collettivi sia nel settore pubblico che privato.

Del tutto coerentemente con la normativa statale, l'art. 5 del contratto collettivo nazionale biennio economico 2000-2001 settore sanità pubblica prevede che: *“al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico (...) l'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le zone controllate deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni (...)”*.

Nel settore privato la normativa statale è stata recepita nell'art. 61 del contratto collettivo nazionale secondo il quale *“al personale classificato di categoria "A" da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di*

tecnico di radiologia”.

Pertanto il riconoscimento del diritto all'indennità in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli *“organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”*, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell'effettiva esposizione a rischio da radiazione.

Nel settore privato il riconoscimento all'indennità sussiste per i lavoratori che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, ai sensi del paragrafo 5 dell'Allegato III del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm., sono classificati in categoria A e quindi suscettibili di superare, in un anno solare, il valore di 6 mSv di dose efficace.

La demarcazione posta dall'art. 61 del CCNL sanità privata tiene conto della diversa frequenza di esposizione esistente fra personale esposto in categoria “A” e “B” tenuto conto che la durata all'esposizione e le modalità lavorative risultano fattori determinanti per la quantificazione del livello di dose assorbito e quindi del livello di rischio espositivo.

Nel settore pubblico tale valutazione deve essere posta dagli organismi individuati a norma dell'art. 5 del contratto collettivo nel rispetto dei principi definiti dalla norma statale.

Pertanto l'indennità di rischio, che ha la funzione di “indennizzare” i sanitari per il solo fatto di essere esposti in modo continuativo al rischio da radiazioni, deve essere corrisposta al personale che risulta esposto a rischio da radiazione e diversificata in termini monetari come stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 460 che tiene conto della diversa frequenza, tempo di esposizione e livello del conseguente assorbimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

FL/CM